

**Comune di VINZAGLIO**  
Provincia di NOVARA

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
<b>DELIBERAZIONE N. 04</b>	
<b>Data 27 APRILE 2023</b>	

(<sup>1</sup>) **C O P I A**

## **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

### **OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI). DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2023**

L'anno DUEMILAVENTITRE addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 18,15 nella Sala delle adunanze Consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a Seduta Consiliare, in sessione ORDINARIA in SECONDA convocazione, i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
OLIVERO	Giuseppe	SI		PADERNO	Gian Mauro		SI
AGLIETTA	Rinaldo	SI		ANTONELLI	Massimo		SI
DI PIERO	Paolo	SI		ROSSO	Marco		SI
BANFO	Massimo		SI				
FERRARESI	Ruben		SI				
MALINVERNI	Rosalba	SI					
SEBASTIANI	Valentina	SI					
CATTANEO	Marco	SI					
				Totali	06	05	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Benedetta BALDASSARRE la quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE OLIVERO - SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N.4 dell'ordine del giorno.

<sup>1</sup> Originale (oppure) copia.

## Il Consiglio Comunale

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- la determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021 rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Economico Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Vinzaglio è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE, come previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e 363/2021;

**Esaminato** il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 86.036,28;

**Tenuto conto** che il piano economico finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

**Preso atto** della procedura di validazione del piano economico finanziario, con esito positivo posta in essere dal CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE;

**Visto il vigente** regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Visti**, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Richiamato** il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 443/2019), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Visto** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

**Tenuto conto** che i costi inseriti nel Piano Economico Finanziario anno 2023 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

**Esaminate** inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nella tabella allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante della presente deliberazione;

**Ritenuto**, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

- **prima rata: 12 GIUGNO 2023**
- **seconda rata: 12 DICEMBRE 2023**  
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 12 GIUGNO 2023;

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per

la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le *delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le *delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del CINQUE %;

**Dato atto** che l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021, come convertito dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva **entro il termine del 30 aprile di ciascun anno**, in deroga altresì all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

**Preso atto** della deliberazione ARERA n. 263 del 3 Agosto 2021 e della successiva determinazione

ARERA n. 2 del 4 Novembre 2021;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.Ago.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore del Conto, Dott. Pierluigi Caniggia;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Economico Finanziario per gli anni 2022 – 2023 – 2024 - 2025 e dei documenti ad esso allegati, validati dal Consorzio Area Vasta Basso Novarese di Novara, in qualità di ETC, in data 18.03.2022;
- 3) di dare atto che ARERA ha comunicato, tramite il Consorzio Area Vasta B.N., l'approvazione delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2020 – 2021 e quadriennale per gli anni 2022 – 2023 – 2024 – 2025 per il Comune di Vinzaglio;
- 4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023, allegate presente deliberazione per costituirla parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI dovrà essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Novara nella misura del 5% e da versare dal contribuente direttamente alla Provincia stessa ;
- 7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:
  - **prima rata: 12 GIUGNO 2023**
  - **seconda rata: 12 DICEMBRE 2023**con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 12 GIUGNO 2023;
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli unanimi espressi palesemente

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.Ago.2000 n. 267 e s.m.i..

## RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,61962	0,52048	0,60	982,99517	0,12782	75,38787
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,61962	0,60723	1,40	982,99517	0,12782	175,90502
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,61962	0,66919	1,80	982,99517	0,12782	226,16360
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,61962	0,71876	2,20	982,99517	0,12782	276,42217
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,61962	0,76833	2,90	982,99517	0,12782	364,37468
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,61962	0,80551	3,40	982,99517	0,12782	427,19790

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	1,36749	0,43760	2,60	0,33818	0,87927
102-Campaggi, distributori carburanti	0,67	1,36749	0,91622	5,51	0,33818	1,86337
103-Stabilimenti balneari	0,38	1,36749	0,51965	3,11	0,33818	1,05174
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	1,36749	0,41025	2,50	0,33818	0,84545
105-Alberghi con ristorante	1,07	1,36749	1,46321	8,79	0,33818	2,97260
106-Alberghi senza ristorante	0,80	1,36749	1,09399	6,55	0,33818	2,21508
107-Case di cura e riposo	0,95	1,36749	1,29912	7,82	0,33818	2,64457
108-Uffici, agenzie	1,00	1,36749	1,36749	8,21	0,33818	2,77646
109-Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	1,36749	0,75212	4,50	0,33818	1,52181
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,36749	1,18972	7,11	0,33818	2,40446
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,36749	1,46321	8,80	0,33818	2,97598
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,36749	0,98459	5,90	0,33818	1,99526
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,36749	1,25809	7,55	0,33818	2,55326
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	1,36749	0,58802	3,50	0,33818	1,18363
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,36749	0,75212	4,50	0,33818	1,52181
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	1,36749	6,61865	39,67	0,33818	13,41560
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	1,36749	4,97766	29,82	0,33818	10,08453
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	1,36749	2,40678	14,43	0,33818	4,87994
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	1,36749	2,10593	12,59	0,33818	4,25769
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	1,36749	8,28699	49,72	0,33818	16,81431
121-Discoteche, night club	1,04	1,36749	1,42219	8,56	0,33818	2,89482

IL PRESIDENTE  
*Giuseppe Olivero*

Firmato in originale



IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott.ssa Benedetta Baldassare*

Firmato in originale

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

### ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

*Dalla residenza comunale, li 08 MAG 2023*



Il Responsabile del Servizio

*Dott.ssa Benedetta Baldassare*

Firmato in originale

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal ..... al ..... ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

*Dalla residenza comunale, li .....*

Il Responsabile del Servizio

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Vinzaglio 08 MAG 2023



Il Responsabile del Servizio  
*Dott.ssa Benedetta Baldassare*